



CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO CENTRALE NAZIONALE

Composto dai Signori magistrati:

Dott. Francesco TIRELLI	Presidente
Dott. Biagio VIRGILIO	Componente
Dott. Alberto GIUSTI	Componente
Dott. Enzo VINCENTI	Componente - Relatore
Dott.ssa Anna CRISCUOLO	Componente

DECISIONE

Premesso:

- che la lista "Rinascimento MIR", in persona del suo segretario nazionale e delegante-designatario dei delegati, Sig. Gerardo Meridio, ha proposto, con atto depositato il 1° febbraio 2018, ricorso avverso il provvedimento, in data 30 gennaio 2018, con cui l'Ufficio Centrale Circoscrizionale Campania-2 ha ricusato la predetta lista, presentatasi nei collegi plurinominali n. 1 e n. 2 della Circoscrizione Campania-2, per avere nel collegio n. 1 raccolto n. 362 sottoscrizioni valide, dunque inferiore al minimo previsto per legge;

che con il ricorso si assume la validità delle sottoscrizioni relative a Michele Scala, Angelo Iovine, Maria Somma,

Massimo Siniscalchi, Maria Rosario Dioniso, Francesco Cuoco, Assunta Lo Conte, Pasquale Prezioso, Daniela Savelli, Angelo Bianco, Michele Ruggiero, Michele Mazza, Angelo Vinciguerra, Elena Renzulli e Salvatore Scibelli, così da integrare n. 378 sottoscrizioni valide e, quindi, superare il numero legale (375) previsto per la presentazione delle candidature;

che, successivamente al deposito del ricorso, l'Ufficio Centrale Circoscrizionale Campania-2, in data 1° febbraio 2018, ha ritenuto di accogliere le contestazioni soltanto in relazione ai sottoscrittori Assunta Lo Conte, Daniela Savelli ed Elena Renzulli, reputando, tuttavia, che ciò non era sufficiente a raggiungere il numero di sottoscrizioni previsto per legge ai fini della presentazione delle candidature, giacché in relazione alle altre anzidette sottoscrizioni persistevano "le mancanze già rilevate";

Considerato:

che - in via assorbente di ogni altro rilievo e considerazione - non possono ritenersi valide le sottoscrizioni di Massimo Siniscalchi, Angelo Bianco, Michele Mazza e Angelo Vinciguerra;

che quanto al Siniscalchi, esso è stato identificato (nell'atto separato n. 1) come "Massimo Siniscalchi", nato a San Paolo Belsito il "27/01/77", mentre il certificato elettorale riguarda "Mauro Siniscalchi", nato a San Paolo Belsito il "27-01-1967", non potendo, dunque, assumersi sussistente un mero errore materiale, giacché la discrepanza investe il nome (del tutto diverso l'uno dall'altro) e la data di nascita (l'una di dieci anni successiva alla seconda), né potendo valere come

argomento pertinente quello della indicazione, nell'atto separato di raccolta della sottoscrizione, degli estremi del documento di riconoscimento, giacché il pubblico ufficiale autenticante l'ha riferito proprio a "Massimo Siniscalchi";

che quanto al Bianco, al Mazza e al Vinciguerra mancano i rispettivi certificati elettorali, che la ricorrente lista non ha provveduto a depositare presso l'Ufficio Centrale Circoscrizionale, dopo il provvedimento di ricusazione e nel termine (comunque utile) di cui all'art. 22, comma terzo, del d.p.R. n. 361 del 1957, e successive modificazioni, né davanti a quest'Ufficio Centrale Nazionale;

che, a tal riguardo, occorre osservare che il d.P.R. n. 361 del 1957 delinea un procedimento scandito, anche nei suoi profili temporali, dinanzi all'Ufficio centrale circoscrizionale, chiamato, ai sensi dell'art. 22, non solo a dichiarare non valide le liste contenenti un numero di candidati inferiore a quello stabilito al comma 3 dell'art. 18-*bis* e quelle che non presentano i requisiti di cui al terzo periodo del medesimo comma, ma anche a contestare vizi formali o lacune materiali, emendabili, attraverso l'apertura e l'avvio di una fase di interlocuzione, con la presentazione di nuovi documenti o di correzioni, appunto formali;

che il procedimento dinanzi all'Ufficio centrale nazionale, nella configurazione che risulta dall'art. 23 del citato d.P.R., non conosce una analoga fase di interlocuzione rivolta all'integrazione documentale: l'Ufficio è chiamato a decidere nelle 48 ore successive alla presentazione del ricorso nella cancelleria dell'Ufficio centrale circoscrizionale, con un

provvedimento di conferma dell'eliminazione della lista o di candidati o con un provvedimento che, in accoglimento del reclamo, ammette la lista o i candidati. Non è previsto un terzo tipo di provvedimento, meramente interlocutorio, di concessione di un ulteriore termine per la sanatoria di vizi formali, lacune o errori materiali occorsi nella fase di presentazione delle liste;

che, certamente, l'accoglimento del ricorso, con la conseguente ammissione della lista ricusata in sede circoscrizionale, ben può dipendere dalla sopravvenuta presentazione di un documento prima mancante o dalla intervenuta sanatoria di un vizio formale inizialmente riscontrato;

che, però, l'integrazione documentale e la sanatoria di vizi formali, ove sia mancata la fase della contestazione della carenze riscontrate dinanzi all'Ufficio circoscrizionale, devono avvenire, già, con la presentazione del ricorso a questo Ufficio centrale, senza che vi sia spazio per un ricorso che affidi la sostanza della doglianza articolata ad una richiesta di termine per l'integrazione e per l'*emendatio*;

che, infatti, la delibera di invalidità della lista contiene in sé una contestazione: il che consente al delegato di lista di utilizzare il ricorso all'Ufficio centrale per depositare, unitamente ad esso, la documentazione mancante (nella specie: i certificati elettorali), colmando così le lacune riscontrate;

che, d'altra parte, la circostanza per cui il ricorso all'Ufficio centrale costituisca l'occasione, ultima, per rettificare

gli errori emendabili attraverso l'integrazione documentale, e non vi sia spazio per la, non prevista, apertura di una successiva fase di concessione del termine *ad integrandum* dinanzi allo stesso Ufficio, risulta confermato da una ulteriore considerazione di sistema;

che questa si ricollega al fatto che, nel disegno normativo, la presentazione del ricorso diretto all'Ufficio centrale avviene presso la cancelleria dell'Ufficio circoscrizionale, il quale è quindi messo in grado, valutata la nuova documentazione allegata al ricorso, non solo di esprimere le proprie deduzioni, ma anche di provvedere in via di autotutela. Questa possibilità di correzione da parte dello stesso Ufficio circoscrizionale non sarebbe data ove il ricorso si limitasse alla richiesta di concessione di un termine per sanare gli errori ovvero, come nella specie, adducesse, la mancata attivazione dell'Ufficio Centrale Circoscrizionale ai fini dell'acquisizione della documentazione carente;

che, dunque, avendo la stessa lista ricorrente addotto di aver presentato n. 378 sottoscrizioni per il collegio n. 1 della Circoscrizione Campania 2, da esse vanno comunque detratte, in quanto invalide, le quattro sottoscrizioni anzidette, così da raggiungere n. 374 sottoscrizione valide, quale numero insufficiente rispetto a quello di 375 previsto per legge;

che ne consegue, altresì, che risulta insoddisfatto il requisito stabilito dal citato art. 18-*bis*, comma 1, del d.P.R. n. 361 del 1957 e successive modificazioni, posto che la lista "Rinascimento MIR" ha presentato la lista delle candidature


solo in due collegi su tre della Circoscrizione Campania 2, là dove la presentazione nel collegio n. 1, come detto, è invalida.

P.Q.M.





rigetta il ricorso.

Si comunichi


Roma, 2 febbraio 2018.

Il Presidente 

I Componenti



Depositato in Segreteria
oggi, 02 FEB 2018 ore 18,20
Il Funzionario Giudiziario

Patrizia Giorra